

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 05-03-20

**Oggetto: Elezione della commissione elettorale comunale -
rinnovazione ex art.15 - D.P.R. n.223/1967.**

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Sindaco GIORGI MASSIMILIANO alle ore 16:55 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	P	DE SANTIS PIETRO	A
MARINI CARLO	P	CIALFI SANDRO	A
MARCHETTI BERARDINO	P	MASSARI DANIELE	A
LEMME DOMENICO	A	RICCI MARIA	P
ANTONELLI ANDREA	P	SALVATORE FRANCESCA	P
CICCHETTI PIERLUIGI	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mari Roberto.

Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- il revisore del conto.
- Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

RICHIAMATI:

- l'art. 41, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita «il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223»;
- l'art. 12 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2) del D.P.R. n. 223/1967, che testualmente recita «il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni»;
- l'art. 13 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 primo periodo, e Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6), del citato D.P.R., che testualmente recita «Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti»;
- l'art. 14 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9, secondo periodo, 10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e 10), del citato D.P.R., che testualmente recita «La Commissione elettorale comunale è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o (...) da un funzionario da lui delegato (...) Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di (...) sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale»;
- l'art. 15 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14), del citato D.P.R., che testualmente recita «i membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima

seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario»;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 28-06-2017, avente ad oggetto “*Elezione della Commissione Elettorale Comunale*”, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 12 del D.P.R. n. 223/1967, si è proceduto all'elezione della Commissione Elettorale Comunale, così composta:

A) COMPONENTI EFFETTIVI	B) COMPONENTI SUPPLENTI
Sindaco: Presidente – Massimiliano Giorgi	-
Consigliere: Antonelli Andrea	Consigliere: Mancini Orlando
Consigliere: Cicchetti Pierluigi	Consigliere: Sebastiani Croce Americo
Consigliere: Ceci Filindo	Consigliere: De Santis Pietro

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 10-06-2019, avente ad oggetto “Surroga Consigliere comunale dimissionario ex art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”, è stato surrogato il sig. Sebastiani Croce Americo;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 12-02-2020, avente ad oggetto “Surroga Consigliere comunale dimissionario ex art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”, è stato surrogato il sig. Ceci Filindo;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 12-02-2020, avente ad oggetto “Surroga Consigliere comunale dimissionario ex art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”, è stato surrogato il sig. Mancini Orlando;

DATO ATTO, altresì, che:

- i Consiglieri dimissionari summenzionati erano componenti della Commissione Elettorale Comunale;
- ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 223/1967, i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale, pertanto l'attuale Commissione Elettorale non può garantire la validità delle riunioni;

ATTESO che ai sensi dell'art. 15 del citato D.P.R., quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio

comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità;

CONSIDERATO:

- il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale in data 31 agosto 1967 n. 969, che conferma che il Consiglio Comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa;
- che per assicurare il regolare funzionamento della Commissione, il secondo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 223/1967, disciplina la rinnovazione integrale della Commissione quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione, come richiamato nella Circolare del Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L;

PRESO ATTO che:

- l'art. 12 del D.P.R. n. 223/1967, prevede che la Commissione sia composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
- questo Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti;

RILEVATA l'attuale impossibilità di garantire il corretto funzionamento della Commissione;

RITENUTO opportuno provvedere all'elezione dei membri della Commissione Elettorale Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/1967;

VISTO il D.P.R. n. 223 in data 20 marzo 1967, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*” e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto di sua competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate;

CONSIDERATO che il Sindaco non prende parte alla votazione, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/1967;

VISTO che il Sig. Presidente, assistito dagli scrutatori/ricognitori di voti Cicchetti Pierluigi e Marini Carlo, ha proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.6

Consiglieri votanti n.6

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

1. Salvatore Francesca n.3 voti;
2. Antonelli Andrea n.2 voti;
3. Cicchetti Pierluigi n.1 voto;

Successivamente alla votazione per la nomina dei componenti effettivi entra in aula il Consigliere Lemme Domenico, partecipando alla votazione per la nomina dei componenti supplenti

Consiglieri presenti n.7

Consiglieri votanti n.7

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:

1. Lemme Domenico n.3 voti;
2. Ricci Maria n.3 voti;
3. Cialfi Sandro n.1 voto.

Con il risultato delle votazioni che precedono,

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante del presente Deliberato;
- la commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei Signori Consiglieri:

C) COMPONENTI EFFETTIVI (elencare in corrispondenza del risultato della votazione)	D) COMPONENTI SUPPLENTI (elencare in corrispondenza del risultato della votazione)
Sindaco: Presidente – Massimiliano Giorgi	-
Consigliere: Salvatore Francesca	Consigliere: Lemme Domenico
Consigliere: Antonelli Andrea	Consigliere: Ricci Maria
Consigliere: Cicchetti Pierluigi	Consigliere: Cialfi Sandro

- dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:

- A) Fra in componenti effettivi da Cicchetti Pierluigi;
- B) Fra in componenti supplenti da Cialfi Sandro;

Con successiva votazione, con votazione unanime

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osservato:

.....
rilascia:

- () PARERE FAVOREVOLE
() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
(X) PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mari Roberto

Il Presidente
GIORGI MASSIMILIANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna
(art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani